



COMUNE DI MOMPANTERO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 31

**OGGETTO : AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. IACOVELLI ANTONELLA
DIPENDENTE DEL COMUNE DI BUSSOLENO A PRESTARE ATTIVITÀ
LAVORATIVA A SCAVALCO PRESSO IL COMUNE DI
MOMPANTERO.**

L'anno duemilaventitre, addì ventiquattro, del mese di aprile, alle ore undici e minuti zero, regolarmente convocata, si è riunita in videoconferenza la Giunta Comunale.

Il Sindaco, Davide Gastaldo, interviene con gli assessori della quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. GASTALDO DAVIDE - Sindaco	Sì
2. PESANDO MARIA LAURA - Vice Sindaco	Sì
3. CHIOLERO LINO - Assessore	Giust.
Totale Presenti:	2
Totale Assenti:	1

Presiede la seduta il SINDACO – DAVIDE GASTALDO

(con intervento di tutti gli Assessori), la Giunta Comunale di Mompantero si è riunita in videoconferenza.

Il Presidente, rilevata la partecipazione degli Assessori, dichiara validamente costituita l'adunanza con la partecipazione del Segretario **dott.ssa Marietta CARCIONE** in videoconferenza.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato il D.L. 6 novembre 2021 n.152 art.31 bis che testualmente recita:

"c.1. Al solo fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i comuni che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai predetti progetti possono, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1 annessa al presente decreto. Le predette assunzioni sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio. La spesa di personale derivante dall'applicazione del presente comma, anche nel caso di applicazione del regime di "scavalco condiviso" previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali, non rileva ai fini dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

c.2 In relazione alle esigenze di cui al comma 1, con specifico riferimento alle attività di supporto riferite ai progetti ivi indicati, nonché per le finalità di cui all'articolo 9, comma 10, presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze sono istituiti un posto di funzione dirigenziale di livello generale per lo svolgimento di attività di consulenza, studio e ricerca e un posto di funzione dirigenziale di livello non generale per lo svolgimento di attività di consulenza, studio e ricerca e presso il Dipartimento del tesoro del medesimo Ministero è istituito un posto di funzione dirigenziale di livello generale per lo svolgimento di attività di consulenza, studio e ricerca; si applicano le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 598.858 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

c.3 Le disposizioni del comma 1, per le finalità e con le modalità ivi previste, si applicano anche ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico, come ridenominata ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, da effettuare entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta inoltrata dai comuni interessati.

c.4 Alle assunzioni a tempo determinato previste dai commi 1 e 3 i comuni possono applicare le disposizioni previste dagli articoli 1, comma 3, 3-bis e 3-ter del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

c.5 Al fine del concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le assunzioni previste dai commi 1 e 3, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Le predette risorse sono ripartite tra i comuni attuatori dei progetti previsti dal PNRR con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro

*dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, sulla base del monitoraggio delle esigenze assunzionali. A tale fine i comuni interessati comunicano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri ((, **entro il 30 luglio 2022,**)) le esigenze di personale connesse alla carenza delle professionalita' strettamente necessarie all'attuazione dei predetti progetti il cui costo non e' sostenibile a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti. Il comune beneficiario e' tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.*

Dato atto che:

- in data 16 maggio 2022 è stata presentata al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri la comunicazione dell'esigenza di personale ai sensi dell'art.31 bis c.5 del DL n.152/2021, ex categoria D profilo professionale Istruttore Direttivo Tecnico (ora Area dei Funzionari e dell'EQ profilo Funzionario Tecnico);
- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30.12.2022, pubblicato sulla GU n.43 del 20.02.2023, sono state ripartite le risorse del fondo di cui al comma 5 dell'art.31 bis del D.L. 6 novembre 2021 n.152, convertito in legge con modificazioni, dalla Legge 29 dicembre 2021 n.233, fra i comuni attuatori dei progetti previsti dal PNRR;
- al Comune di Mompantero con il decreto sopra citato è stato assegnato un contributo per l'anno 2022 di € 9.057,53 e per l'anno 2023 di € 15.824,66, per l'assunzione a tempo determinato di personale in possesso di specifiche professionalità, per l'attuazione dei progetti PNRR;

Evidenziato che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30.12.2022 è stato pubblicato sulla GU n.43 del 20.02.2023, pertanto nell'anno 2022 non si è dato corso all'assunzione;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n.9 del 09.02.2023 avente ad oggetto: Ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2023/2025;
- n.25 del 23.03.2023 avente ad oggetto: Approvazione del piano integrato di attività e organizzazione 2023-2025 ai sensi dell'art.6 del DL n.80/2021, convertito con modificazioni in Legge n.113/2021;

Dato atto che, con gli atti sopra citati è stato previsto per l'anno 2023 la copertura di un posto di Funzionario Tecnico ex categoria D a tempo determinato da assegnare all'area tecnica per espletamento attività assistenza tecnica collegate ad opere del PNRR nel limite delle risorse assegnate con D.P.C.M. del 30.12.2022 a questo Ente, ai sensi dell'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. Tale assunzione è in deroga ai tetti di spesa del personale a tempo indeterminato e determinato ai sensi della vigenza normativa in materia di PNRR;

Ritenuto che al fine di garantire l'attuazione dei progetti finanziati dal PNRR per non incorrere in ritardi conferire incarico a "scavalco di eccedenza" a dipendente di altro Comune;

Atteso che a tal fine è stato richiesto alla dipendente comunale di Bussoleno ing. Iacovelli Antonella profilo professionale Funzionario Tecnico (ex categoria D) di svolgere attività lavorativa a scavalco presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Mompantero, con decorrenza dal 02.05.2023 a tutto il 31.12.2023 salvo proroghe e quest'ultima si è dichiarata disponibile;

Considerato che l'incarico a "scavalco di eccedenza" trova la sua fonte legittimante nel comma 557 dell'art. 1 della legge 311/2004 che, quale fonte normativa speciale, ha introdotto per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, una deroga al principio dell'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, espresso dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001;

La suddetta norma, infatti, prevede che i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, le Comunità Montane ed unioni di Comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza; Secondo il parere del Consiglio di Stato n. 2141/2005 del 25 maggio 2005, la norma in questione, per quel che concerne i rapporti tra le parti interessate (le due amministrazioni e dipendente) configura una situazione non dissimile da quelle che consentono l'espletamento di altra attività lavorativa da parte di personale a tempo parziale;

Sulla base di tale parere il Ministero dell'Interno, con circolare n. 2 del 21 ottobre 2005, ha confermato la possibilità, attraverso la disposizione di cui all'art. 1, comma 557 della legge 311/2004, dell'utilizzazione presso altri enti del personale dipendente purché tali prestazioni lavorative non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'Ente di appartenenza, non interferiscano con i suoi compiti istituzionali e siano svolte nel rispetto delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, in tema di orario giornaliero e settimanale;

Quest'ultimo non potrà superare, infatti la durata massima consentita comprensiva del lavoro ordinario e straordinario;

A tal fine si ricorda che, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 66/2003 la durata settimanale dell'orario di lavoro non può, in ogni caso, superare la durata media di 48 ore settimanali con riferimento ad un periodo non superiore a quattro mesi;

Con il citato parere della corte dei conti Sez. regionale di controllo per il Veneto, delib. 17/2008 dell'8 maggio 2008, è stato inoltre ritenuto che non sia necessario, nell'Ente ricevente stipulare un contratto di lavoro in quanto la formula organizzativa introdotta dall'art. 1, comma 557 della legge 311/2004, non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell'amministrazione di provenienza;

Visto inoltre il parere della Corte dei Conti Piemonte delibera n. 283/2013/SRCPIE/PAR che ha stabilito la sopravvivenza degli incarichi a scavalco anche dopo l'introduzione dell'art. 1 comma 42 della Legge 190/2012 che ha modificato l'art. 53 del D.Lgs 165/2001 prevedendo comunque il rispetto delle norme relative alla trasparenza e di prevenzione dei conflitti di interesse;

Dato atto altresì che è stata richiesta ed ottenuta la preventiva autorizzazione da parte del Comune di Bussoleno per lo svolgimento dell'attività suddetta per circa n.12 ore settimanali;
Analizzate le disposizioni dell'art. 53 – commi 6 e seguenti – del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165, come introdotti e/o modificati dalla legge 6.11.2012 n. 190. Ai sensi del comma 7 dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 smi si è riscontrata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;

Dato atto che per la predetta attività lavorativa viene richiesto un impegno massimo di 12 ore settimanali;

Tenuto conto che, ai fini dell'utilizzo e della remunerazione del dipendente, è prevista a titolo di compenso la retribuzione oraria calcolata secondo il disposto dell'art. 32, commi 4 e 5 lavoro straordinario del CCNL 16 novembre 2022 per il profilo professionale di Funzionario Tecnico (ex categoria D), oltre ad oneri riflessi a carico del Comune;

Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale:

- n. 3 del 02.03.2023 con la quale è stato approvato il DUP per il triennio 2023/2025
- n. 4 del 02.03.2023 con il quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.18 del 09.03.2023 con la quale è stato approvato il PEG per gli anni 2023/2025;

Dato Atto che la presente deliberazione rientra tra le competenze della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/00;

Acquisiti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00 e precisamente: in ordine alla regolarità tecnica/contabile del Responsabile dell'Area amministrativa-contabile;

Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese per assenso verbale

DELIBERA

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di conferire incarico all'ing. Iacovelli Antonella dipendente del Comune di Bussoleno – profilo professionale Funzionario Tecnico a svolgere attività lavorativa a "scavalco di eccedenza" presso l'ufficio Tecnico del Comune di Mompantero per il periodo dal 02.05.2023 al 31.12.2023, con un impegno orario settimanale massimo di 12 ore settimanali, per l'attuazione dei progetti finanziati nell'ambito dei PNRR.
3. Di dare atto, ai fini dell'utilizzo e della remunerazione del dipendente, è prevista a titolo di compenso la retribuzione oraria calcolata secondo il disposto dell'art. 32, commi 4 e 5 lavoro straordinario del CCNL 16 novembre 2022 per il profilo professionale di Funzionario Tecnico (ex categoria D), oltre ad oneri riflessi a carico del Comune.
4. Di dare atto, che la spesa sostenuta sarà certificata al Ministero dell'Interno entro il 31 marzo 2024, al fine di attestare l'utilizzo del contributo, in qualità di attuatore di progetti previsti dal PNRR.
5. Di demandare al responsabile del servizio competente l'assunzione dell'impegno di spesa.
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge con una seconda distinta votazione unanime favorevole espressa in forma palese per assenso verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
GASTALDO DAVIDE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
Dr.ssa Marietta CARCIONE
